

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **224/1998** (ECLI:IT:COST:1998:224)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **NEPPI MODONA**

Camera di Consiglio del **22/04/1998**; Decisione del **01/06/1998**

Deposito del **19/06/1998**; Pubblicazione in G. U. **01/07/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23969**

Atti decisi:

N. 224

ORDINANZA 1-19 GIUGNO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 212, primo comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1997 dal magistrato di sorveglianza di Sassari nel procedimento penale a carico di M. G., iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Sassari, nell'ambito di un procedimento

instaurato, ex art. 212, primo comma, del codice penale, per la sospensione della misura di sicurezza della libertà vigilata, cui era sottoposto un soggetto che, in pendenza della misura, era stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui non prevede la sospensione della misura di sicurezza - nella specie, la libertà vigilata - nei confronti della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere;

Che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata contrasterebbe:

con l'art. 3 (indicato solo in motivazione come secondo comma) della Costituzione, a causa della disparità di trattamento tra il detenuto in espiazione di pena, nei cui confronti la misura di sicurezza rimane sospesa durante l'esecuzione della pena stessa, e il soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere, nei cui confronti non è disposta analoga sospensione della misura di sicurezza: tale soggetto, privato della libertà senza essere però ammesso ai trattamenti rieducativi penitenziari, risulterebbe infatti irragionevolmente destinatario di un regime di sfavore, essendo in concreto privato della possibilità di dimostrare, mediante il reinserimento nella società libera, il venir meno della pericolosità sociale, con l'abnorme conseguenza della "automatica sottoposizione ad un ulteriore periodo di misura di sicurezza", ovvero di una declaratoria non motivata di cessazione della pericolosità;

con l'art. 27 della Costituzione (indicato solo in motivazione come terzo comma), in forza del quale il sistema dell'esecuzione penale, ivi compreso il regime delle misure di sicurezza, essendo orientato alla rieducazione del condannato, deve consentirgli la possibilità di dimostrare in concreto il suo reinserimento sociale; possibilità che è invece preclusa se la persona sottoposta a misura di sicurezza trascorre parte del periodo di esecuzione della misura in stato di custodia cautelare;

con gli artt. 25 e 101 della Costituzione (indicati solo in motivazione, rispettivamente, come terzo e secondo comma), in quanto la sottoposizione ad un ulteriore periodo di libertà vigilata, che verrebbe verosimilmente disposta nei confronti di chi ha trascorso in stato di custodia cautelare gran parte del periodo che avrebbe dovuto trascorrere in libertà vigilata, "interverrebbe solo mediatamente in forza di legge", ma sarebbe in effetti determinata dal fatto di un terzo, cioè dell'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che il rimettente, muovendo dal presupposto interpretativo che l'art. 212, primo comma, cod. pen. dispone la sospensione di qualsiasi misura di sicurezza, detentiva e non detentiva, quando nel corso dell'esecuzione della misura stessa debba essere scontata una pena detentiva, ritiene che la norma censurata non consenta di disporre la sospensione della misura di sicurezza - nella specie, la libertà vigilata - nei confronti di chi è sottoposto a custodia cautelare;

che questa Corte è pertanto chiamata a prendere esclusivamente in esame la situazione di chi, nel corso dell'esecuzione della misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, venga sottoposto a custodia cautelare in carcere;

che il presupposto interpretativo su cui si basa il rimettente è palesemente erroneo, in quanto tra la misura di sicurezza della libertà vigilata e la privazione della libertà - sia essa derivante dall'esecuzione di pena detentiva o dall'applicazione della custodia cautelare in carcere - sussiste una incompatibilità assoluta, che rende impossibile, naturalisticamente ancora prima che giuridicamente, applicare tale misura (e le altre misure di sicurezza personali non detentive, quali il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più

province o il divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcoliche) a chi si trova ristretto in uno stabilimento penitenziario;

che, in particolare, non potrebbero trovare attuazione i contenuti tipici della libertà vigilata descritti dall'art. 228 cod. pen., tra i quali la sorveglianza dell'Autorità di pubblica sicurezza, da esercitarsi in modo da favorire, mediante il lavoro, il riadattamento alla vita sociale, nonché l'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare la commissione di nuovi reati;

che l'impossibilità di dare esecuzione alle misure di sicurezza personali non detentive quando sopravviene un titolo - definitivo o provvisorio - di privazione della libertà spiega perché il legislatore abbia ritenuto superfluo prevedere espressamente la sospensione dell'esecuzione di tali misure qualora sopravvenga lo stato di custodia cautelare in carcere;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 212, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 101, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.